


RINNOVO CCNL DELL'AREA MECCANICA ARTIGIANO



E' stato firmato in data 17 dicembre 2021 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Confartigianato Restauro, insieme con le altre Organizzazioni artigiansindacati dei lavoratori Fim-Cisl, Fiom-Cgil è stato rinnovato il ccnl dell'area meccanica artigiano. CNA, Confartigianato e CLAAI con le organizzazioni sindacali il rinnovo del contratto per i metalmeccanici Area Artigiani con aumenti retributivi pari al 5% e nuove modalità di formazione obbligatoria.

In CCNL rinnovato ha un ambito di vigenza dal 1.1.2019 al 31.12.2022. Il CCNL precedente era scaduto a dicembre 2018. Da questo rinnovo sono interessati circa 500.000 lavoratori e 130.000 imprese.

Area di applicazione.

Il presente rinnovo si applica alle imprese artigiane del Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti; alle Imprese artigiane Settore Orafo, Argentiero ed Affini; Imprese artigiane e non artigiane del settore Odontotecnico; Datori di lavoro che operano nel settore del restauro di beni culturali (codice ATECO 90.30.02).

Ambito retributivo.

Dal punto di vista economico viene deciso un adeguamento retributivo del 5% erogati nel 2022 in tre tranches a gennaio, maggio e dicembre 2022, pari a un incremento di

- 67 euro al 5° livello, di
- 69,50 euro al 4° livello e
- 73,81 al 3 livello;

L'importo "una tantum" uguale per tutti, a copertura del periodo pregresso non coperto dagli incrementi, pari a **130 euro lordi erogata in due tranches di**

- **70 euro con la mensilità di marzo e di**
- **60 euro con la mensilità di luglio 2022.**

Incremento delle indennità di trasferta e reperibilità, così suddivise:

solo per i settori della metalmeccanica e installatori di impianti previsti dal gennaio 2022 nuovi importi relativi all'indennità di trasferta e di reperibilità:

- Indennità trasferta: da 35 euro a 36,75 euro (art. 30)
- Reperibilità 24 ore: da euro 13 a euro 13,65 (art. 31)
- Reperibilità 16 ore: da 7 euro a 7,35 (art. 31)

Solo per odontotecnici: indennità di trasferta passa da 17,56 OLO PER ODONTOTECNICI: Indennità di trasferta passa da 17,56 (sino a 30 giorni) e 16,53 (se superiore a 30 giorni) a 36,75 euro (ART 30BIS).

Contratti a Tempo Determinato

In merito ai contratti a termine, secondo quanto delegato dalla D.Lgs. 81/2015 sono state previste le seguenti novità:

vengono confermate le soglie in essere per i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto al numero dei dipendenti ed è stata introdotta una ulteriore soglia per le imprese che occupano più di 10 dipendenti nelle quali è consentita l'assunzione di 5 lavoratori con rapporto a tempo determinato.

AREA MECCANICA

Dipendenti in forza	FINO AL 16.12.21	DAL 17.12.2021
Da 0 a 5	3	3
Da 6 a 10	4	4
Da 11 in poi	4	5 (novità)

ORAFI

Dipendenti in forza	FINO AL 16.12.21	DAL 17.12.2021
Da 0 a 5	3	3
Da 6 a 10	4	4
Da 11 in poi	4	5 (novità)

ODONTOTECNICI

Dipendenti in forza	FINO AL 16.12.21	DAL 17.12.2021
Da 0 a 5	3	3
Da 6 a 10	4	4
Da 11 in poi	50%	50%

Intervalli temporali – assenti intervalli temporali tra un contratto e quello successivo per tutti i casi di assunzioni a tempo determinato.

Stagionalità: è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per esigenze di carattere stagionale per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (punte stagionali). La suddetta possibilità riguarda tutte le tipologie di aziende, quindi non solo a quelle che operano a ciclo produttivo discontinuo o c.d. stagionale. Il contratto di lavoro stagionale può essere stipulata con durata fino a 6 mesi.

Ulteriori Causali per contratto a tempo determinato.

Specifiche esigenze produttive / lavorative consentono di usufruire di ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato (oltre alle ipotesi previste dalla lettera a) e b) dell'art. 19 del d.lgs. 81/2015 ai sensi della lettera b-bis).

1) punte di più intensa attività; •

2) incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

3) collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;

4) esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell'organico per l'esecuzione di commesse particolari.